



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**



14615/04 (Presse 321)

(OR. en)

COMUNICATO STAMPA

2618^a Sessione del Consiglio

Giustizia e affari interni

Bruxelles, 19 novembre 2004

Presidente

Sig. Piet Hein DONNER

Ministro della giustizia

Sig. Johan REMKES

Ministro dell'interno e delle relazioni fra le diverse parti del
Regno

Sig.ra Rita VERDONK

Ministro dell'immigrazione e dell'integrazione

dei Paesi Bassi

Principali risultati del Consiglio

Il Consiglio ha convenuto una nuova strategia dell'Unione europea in materia di droga (2005-2012). Il quadro e le priorità stabiliti nella nuova strategia devono costituire la base per due piani d'azione quadriennali dell'UE in materia di droga consecutivi.

Il Consiglio ha convenuto un approccio generale sulla direttiva relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica. Il progetto di direttiva definisce le condizioni per l'ammissione dei ricercatori cittadini di paesi terzi negli Stati membri per periodi di durata superiore a tre mesi per effettuare progetti di ricerca nell'ambito di una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca.

Il Consiglio ha approvato i principi fondamentali comuni della politica di integrazione degli immigrati nell'Unione europea.

Infine, il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla nomina del Presidente e dei membri della Commissione, che prenderà effetto il 22 novembre 2004.

SOMMARIO¹

PARTECIPANTI	5
---------------------------	----------

PUNTI DISCUSSI

COOPERAZIONE OPERATIVA TRA LE FORZE DI POLIZIA (TASK FORCE DEI CAPI DI POLIZIA)	7
MISURE PER LA REPRESSIONE DELL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI	9
STRATEGIA DELL'UE IN MATERIA DI DROGA 2005-2012.....	11
PROCEDURA SPECIFICAMENTE CONCEPITA PER L'AMMISSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI A FINI DI RICERCA SCIENTIFICA.....	13
POLITICA DI INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI NELL'UNIONE EUROPEA - <i>Conclusioni del Consiglio</i>	15

ALTRI PUNTI APPROVATI*AFFARI ISTITUZIONALI*

– Nomina del presidente e dei membri della Commissione	26
--	----

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

– Finanziamento del terrorismo – Convenzione del Consiglio d'Europa *	27
– Balcani occidentali: lotta alla criminalità organizzata – <i>Conclusioni del Consiglio</i>	28
– Norme minime per le procedure applicate al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato *	30

RELAZIONI ESTERNE

– Livelli di cooperazione in materia di sicurezza con la Svizzera e la Croazia	31
--	----

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

– IVA – Germania – Spese relative a beni e servizi	31
--	----

POLITICA DI SVILUPPO

– ACP – Bilancio del Centro per lo sviluppo delle imprese.....	32
--	----

POLITICA EUROPEA IN MATERIA DI SICUREZZA E DI DIFESA

– Scambio di informazioni classificate – Romania	32
--	----

POLITICA COMMERCIALE

– UE/Ucraina – Accordo sui prodotti dell'acciaio *	32
--	----

¹

- Per le dichiarazioni, conclusioni o risoluzioni formalmente adottate dal Consiglio, il titolo del punto pertinente riporta un'apposita indicazione e il testo è ripreso tra virgolette.
- I documenti di cui viene indicato il riferimento sono accessibili sul sito Internet del Consiglio <http://ue.eu.int>.
- Gli atti adottati che contengono dichiarazioni a verbale del Consiglio accessibili al pubblico sono contrassegnati da un asterisco; dette dichiarazioni sono disponibili nel summenzionato sito Internet del Consiglio o possono essere ottenute presso il Servizio stampa.

PESCA

- Commissione per la pesca nel Mediterraneo – diritti di voto33

TRASPARENZA

- Accesso del pubblico ai documenti33

NOMINE

- Comitato economico e sociale.....34

PARTECIPANTI

I Governi degli Stati membri e la Commissione europea erano così rappresentati:

Per il Belgio:

Sig. Patrick DEWAELE

Vice Primo Ministro e Ministro dell'interno

Per la Repubblica ceca:

Sig. František BUBLAN

Ministro dell'interno

Sig. Roman POLAŠEK

Vice Ministro della giustizia

Per la Danimarca:

Sig. Claus GRUBE

Rappresentante Permanente

Per la Germania:

Sig. Fritz Rudolf KÖRPER

Sottosegretario di Stato parlamentare presso il Ministro federale dell'interno

Per l'Per l'Estonia:

Sig. Margus LEIVO

Ministro dell'interno

Per la Grecia:

Sig. Manolis KEFALOGIANNIS

Ministro della marina mercantile

Per la Spagna:

Sig. José Antonio ALONSO SUÁREZ

Ministro dell'interno

Per la Francia:

Sig. Pierre SELLAL

Rappresentante Permanente

Per l'Irlanda:

Sig.ra Anne ANDERSON

Rappresentante Permanente

Per l'Italia:

Sig. Rocco Antonio CANGELOSI

Rappresentante Permanente

Per Cipro:

Sig. Doros THEODOROU

Ministro della giustizia e dell'ordine pubblico

Per la Lettonia:

Sig. Ēriks JĒKABSONS

Ministro dell'interno

Sig.ra Vineta MUIŽNIECE

Ministro della giustizia

Per la Lituania:

Sig. Virgilijus BULOVAS

Ministro dell'interno

Sig. Vytautas MARKEVIČIUS

Ministro della giustizia

Per il Lussemburgo:

Sig. Luc FRIEDEN

Ministro della giustizia, Ministro del tesoro e del bilancio

Sig. Nicolas SCHMIT

Ministro incaricato degli affari esteri e dell'immigrazione

Per l'Ungheria:

Sig. József PETRÉTEI
 Sig. Gabor JUHÁSZ

Ministro della giustizia
 Sottosegretario di Stato

Per Per Malta:

Sig. Tonio BORG

Vice Primo Ministro, Ministro della giustizia e dell'interno

Per i Paesi Bassi:

Sig. Johan REMKES

Ministro dell'interno e delle relazioni fra le diverse parti
 del Regno

Sig. Piet Hein DONNER
 Sig.ra Rita VERDONK

Ministro della giustizia
 Ministro dell'immigrazione e dell'integrazione

Per l'Per l'Austria:

Sig.ra Karin MIKLAUTSCH

Ministro federale della giustizia

Per la Polonia:

Sig. Pawel DAKOWSKI

Sottosegretario di Stato, Ministero dell'interno e
 dell'amministrazione

Sig. Sylwester KRÓLAK

Sottosegretario di Stato, Ministero della giustizia

Per il Portogallo:

Sig. Daniel VIEGAS SANCHEZ
 Sig. Paulo CASTRO RANGEL

Ministro dell'interno
 Sottosegretario di Stato aggiunto al Ministro della
 giustizia

Per la Per la Slovenia:

Sig. Rado BOHINC
 Sig.ra Zdenka CERAR

Ministro dell'interno
 Ministro della giustizia

Per la Slovacchia:

Sig. Martin PADO

Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno

Per la Finlandia:

Sig. Kari RAJAMÁKI

Ministro dell'interno

Per la Svezia:

Sig. Thomas BODSTRÖM

Ministro della giustizia

Per il Regno Unito:

Sig.ra Caroline FLINT

Sottosegretario di Stato all'interno

Per la Commissione:

Sig. António VITORINO

Membro

PUNTI DISCUSSI**COOPERAZIONE OPERATIVA TRA LE FORZE DI POLIZIA (TASK FORCE DEI CAPI DI POLIZIA)**

Il Consiglio ha approvato quanto segue:

1. Il Consiglio europeo del 17-18 giugno 2004 ha chiesto al Consiglio "di portare avanti i lavori sulle proposte di rafforzamento della capacità operativa della task force dei capi di polizia in vista dell'adozione di nuove disposizioni entro dicembre 2004."
2. Attualmente la PCTF ha, da un lato, un compito di definizione di politiche e, dall'altro, un ruolo operativo, che coordina operazioni concrete :

– Compiti operativi:

Nella misura in cui la PCTF contribuisce alla programmazione e al coordinamento di azioni operative, è opportuno che la Task Force dei Capi di polizia, in qualità di task force, collabori più strettamente con l'Europol.

Di conseguenza, l'Europol ospiterà in linea di principio le pertinenti riunioni e fornirà il suo sostegno funzionale (ad es. analisi dei rischi, sostegno specialistico per le indagini sulla criminalità, sostegno degli esperti al resoconto delle operazioni, ecc.).^{1 2}

Alle riunioni suddette possono partecipare (rappresentanti dei) Capi di polizia e/o esperti, in funzione del livello e del tema della riunione, nonché la Commissione.

¹ Tale accordo è senza pregiudizio

- delle disposizioni sul Consiglio di amministrazione dell'Europol e i capi delle Unità nazionali con i quali dovrebbe essere comunque garantito il necessario coordinamento;
- o
- del fatto che il mandato della Task Force dei Capi di polizia è più ampio della sfera di competenza dell'Europol (ad es. mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza).

² Uno o due membri del personale dell'Europol dovrebbe essere disponibile in permanenza per assicurare, sotto la direzione della Presidenza, il sostegno amministrativo di tali riunioni della Task Force. Inoltre, al fine di assicurare il coordinamento con i lavori del Consiglio, il Segretariato del Consiglio sarà strettamente coinvolto in tali attività.

– Compiti strategici:

Considerato il loro ruolo strategico per quanto riguarda la cooperazione di polizia europea, è opportuno che i più alti rappresentanti della polizia degli Stati membri si incontrino all'interno delle strutture del Consiglio. Ciò permetterà di discutere delle strategie e delle questioni connesse a problemi strutturali nonché di fornire una chiara visione sul piano operativo dei lavori del Consiglio. Inoltre, ciò garantirà che la cooperazione operativa europea sia soggetta a verifica istituzionale.

3. Si è proposto che, in attesa dell'istituzione definitiva del Comitato per la sicurezza interna previsto dall'articolo III-261 del trattato costituzionale e dal punto 2.5 del programma dell'Aia, ogni futura Presidenza convochi i Capi di polizia una o due volte in associazione con il Comitato dell'articolo 36 o in qualsiasi altra formazione appropriata.

MISURE PER LA REPRESSIONE DELL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI

Il Consiglio ha discusso il progetto di decisione quadro intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi.

La discussione si è incentrata sugli scarichi nel mare territoriale di uno Stato membro, nella sua zona economica esclusiva o in una zona equivalente. Nel caso di detti scarichi e conformemente al testo di compromesso della Presidenza, una nave battente bandiera di un altro Stato membro non sarebbe considerata nave straniera ai sensi dell'articolo 230 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e pertanto in tali casi, le persone ritenute responsabili potrebbero altresì essere condannate a pene detentive.

Sono stati discussi temi quali la relazione tra la decisione quadro, la convenzione MARPOL (Convenzione per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi) e la convenzione UNCLOS (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare), nonché la possibilità di introdurre un tetto per le sanzioni applicate alle persone giuridiche.

Va osservato che il Consiglio GAI del 25-26 ottobre 2004 ha discusso il testo di tale decisione quadro e che la Presidenza ha rilevato che tre Stati membri potrebbero non accettare il testo proposto.

La lotta contro l'inquinamento provocato dalle navi in modo intenzionale o per negligenza rientra tra le priorità dell'Unione europea. Le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12-13 dicembre 2002 (punti 32, 33 e 34) e la dichiarazione del Consiglio GAI del 19 dicembre 2002, a seguito del naufragio della petroliera Prestige, in particolare, testimoniano la determinazione dell'Unione ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire danni ambientali di tale gravità.

A tal fine il Consiglio ha raggiunto nel mese di giugno una posizione comune concernente una direttiva relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, comprese sanzioni penali, per i reati d'inquinamento con lo scopo di ravvicinare le disposizioni legislative nazionali per quanto riguarda, da un lato, la definizione dei reati considerati nonché la commissione, la partecipazione e l'istigazione in relazione agli stessi e, dall'altro, la natura, eventualmente penale, delle sanzioni applicabili. La direttiva include inoltre alcune misure d'accompagnamento tecniche ed operative.

Al fine di integrare tali disposizioni si dovrebbe procedere ad un ravvicinamento, tra l'altro, per quanto riguarda il livello delle sanzioni corrispondente alla gravità dei reati commessi, da applicare nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che li hanno commessi o che ne sono responsabili.

La decisione quadro esaminata in sede di Consiglio GAI mira pertanto a completare la direttiva approvata dal Consiglio in giugno con norme particolareggiate in materia penale.

Al contempo saranno previste disposizioni per facilitare le indagini penali. Gli Stati membri saranno in grado di creare squadre investigative comuni alle quali possa partecipare l'Europol.

Inoltre saranno stabilite norme sulla cooperazione per garantire che i reati siano effettivamente perseguiti. A tal fine l'Unione europea integrerà i risultati ottenuti presso le organizzazioni regionali o internazionali. La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, firmata da tutti gli Stati membri dell'Unione e di cui la Comunità europea è parte contraente, è particolarmente importante in questo contesto.

Ciascuno Stato membro adotterà le misure necessarie affinché i reati di cui alla decisione quadro siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

Le sanzioni penali possono essere corredate di altre sanzioni o misure, in particolare sanzioni pecuniarie o, per una persona fisica, il divieto di esercitare un'attività che richiede un'autorizzazione o approvazione ufficiale o di fondare, gestire o dirigere una società o una fondazione allorché i fatti che hanno condotto alla sua condanna inducano a temere che possa essere nuovamente intrapresa un'iniziativa criminale analoga.

Per quanto riguarda le sanzioni nei confronti delle persone giuridiche, ciascuno Stato membro adotterà le misure necessarie per garantire che alla persona giuridica ritenuta responsabile siano applicabili sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, come sanzioni penali o non penali, o l'esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico; il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale; l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; un provvedimento giudiziario di liquidazione; l'obbligo di adottare misure specifiche volte ad eliminare le conseguenze del reato che hanno dato luogo alla responsabilità della persona giuridica in questione.

STRATEGIA DELL'UE IN MATERIA DI DROGA 2005-2012

Il Consiglio ha approvato una nuova strategia dell'UE in materia di droga per il periodo 2005-2012, che verrà presentata al Consiglio europeo del 17 dicembre 2004 per adozione. Il quadro e le priorità stabilite dalla nuova strategia sono destinati a servire da base per due piani d'azione quadriennale consecutivi dell'UE in materia di droga.

Pur sottolineando l'importanza di accordare la dovuta attenzione al principio di sussidiarietà, la strategia riconosce anche che prassi giudiziarie coerenti a livello nazionale in tutti gli Stati membri sono indispensabili per una politica comune e credibile in materia di droga a livello comunitario. Gli Stati membri si sforzeranno di garantire la coerenza delle rispettive prassi giudiziarie. Inoltre, la valutazione del funzionamento della decisione quadro riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, nonché dei suoi effetti sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia di traffico illecito di stupefacenti formerà parte integrante della strategia.

La nuova strategia in materia di droga si basa innanzi tutto sui principi fondamentali del diritto comunitario e, sotto tutti gli aspetti, conferma i valori su cui è costruita l'Unione: rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, solidarietà stato di diritto e diritti dell'uomo. Essa si prefigge di tutelare e rafforzare il benessere della società e dell'individuo, proteggere la salute pubblica, offrire un elevato livello di sicurezza per la popolazione e adottare un approccio equilibrato e integrato nei confronti del problema della droga.

La strategia è basata anche sulle pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite (la Convenzione unica sugli stupefacenti delle Nazioni Unite del 1961, modificata dal protocollo del 1972, la Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 e la Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988), che costituiscono strumenti giuridici fondamentali nella lotta contro la droga. Inoltre, la sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sugli stupefacenti, tenutasi nel 1998, ha confermato l'importanza dell'approccio integrato ed equilibrato, secondo il quale il contenimento dell'offerta e la riduzione della domanda sono elementi della politica in materia di droga che si rinforzano reciprocamente.

Il problema della droga è vissuto in primo luogo a livello locale e nazionale, ma rappresenta una sfida globale che deve essere affrontata in un contesto transnazionale. A tale riguardo, l'azione condotta dall'UE svolge un ruolo importante. A livello generale, gli sforzi dell'UE sono orientati verso il coordinamento di tutti i soggetti interessati. Nel settore della sanità pubblica la Comunità completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione.

Per quanto riguarda i precursori chimici, che possono essere utilizzati per la fabbricazione di sostanze illecite, la legislazione comunitaria prevede un quadro per il controllo del commercio di tali sostanze all'interno della Comunità e tra la Comunità e i paesi terzi. Quanto al riciclaggio di denaro, la legislazione comunitaria prevede una serie di misure per prevenire anche il riciclaggio dei proventi del traffico di stupefacenti. Nel settore della giustizia e degli affari interni, la cooperazione tra forze di polizia, e tra autorità doganali e giudiziarie è un elemento essenziale per la prevenzione e la lotta contro il traffico di droga. In tale contesto, l'adozione della decisione quadro sul traffico di stupefacenti è un'iniziativa importante che stabilisce norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti. Infine, nel campo delle relazioni esterne l'UE è attiva a livello internazionale con una serie di iniziative politiche - come i piani d'azione e il dialogo in materia di droga con varie regioni del mondo - e l'assistenza che presta attraverso i programmi di sviluppo.

La strategia dell'Unione europea si prefigge di apportare valore aggiunto alle strategie nazionali, rispettando nel contempo i principi di sussidiarietà e proporzionalità stabiliti nei trattati. Essa sottolinea che gli Stati membri dovrebbero considerare l'impatto delle loro strategie nazionali sugli altri Stati membri, in che modo le singole strategie nazionali possano sostenersi a vicenda, e i contributi che esse possono fornire al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione europea. La strategia è inoltre intesa a dare spazio alle dinamiche e potenzialità locali, regionali, nazionali e transnazionali e a fare un uso ottimale delle risorse disponibili. Si tiene altresì conto dei vincoli di ordine organizzativo e finanziario che gravano sugli Stati membri e sulle istituzioni dell'UE.

Infine, la strategia si basa sulla strategia dell'UE in materia di droga 2000-2004, sul piano d'azione dell'UE in materia di droga 2000-2004 e tiene conto anche della valutazione intermedia del piano d'azione, della risposta che il Consiglio ha dato a tale valutazione e dei risultati della valutazione finale.

PROCEDURA SPECIFICAMENTE CONCEPITA PER L'AMMISSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI A FINI DI RICERCA SCIENTIFICA

Il Consiglio ha adottato un orientamento generale sulla direttiva relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

Il progetto di direttiva stabilisce le condizioni per l'ammissione dei ricercatori di paesi terzi che si recano negli Stati membri per un periodo superiore a tre mesi al fine di svolgervi progetti di ricerca nel quadro di convenzioni di accoglienza firmate con istituti di ricerca.

In base al progetto di testo, i ricercatori beneficiari di un permesso di soggiorno godranno della parità di trattamento con i cittadini del paese ospitante per quanto riguarda:

- il riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli professionali, conformemente alle procedure nazionali in materia;
- le condizioni di lavoro, comprese le condizioni di retribuzione e di licenziamento;
- i settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento CEE n.1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 (relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità);
- le agevolazioni fiscali;
- l'accesso ai beni e ai servizi e la fornitura di beni e di servizi destinati al pubblico.

Un cittadino di un paese terzo ammesso come ricercatore ai sensi della direttiva sarà anche autorizzato a svolgere parte della sua ricerca in un altro Stato membro.

Per raggiungere il fondamentale obiettivo di rendere l'Unione europea l'economia più competitiva e dinamica del mondo, il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha invitato il Consiglio e la Commissione, insieme agli Stati membri, ad adottare, se per caso, le necessarie "iniziative per rimuovere entro il 2002 gli ostacoli alla mobilità dei ricercatori in Europa e per attrarre e far rimanere in Europa i talenti per la ricerca di elevata qualità." Tale volontà è stata ribadita nelle conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2002, che invitano gli Stati membri a potenziare, in cooperazione con la Commissione, le azioni avviate per proseguire lo sviluppo dello spazio europeo della ricerca segnatamente "agevolando e continuando ad agevolare l'ingresso e il soggiorno dei ricercatori provenienti da paesi terzi". Tale preoccupazione è condivisa anche dal Parlamento europeo, segnatamente in una relazione del 9 maggio 2000 e in una risoluzione del 18 maggio 2000.

Si è constatato che l'Unione europea avrà bisogno, entro il 2010, di 700 000 ricercatori supplementari per realizzare l'obiettivo, fissato dal Consiglio europeo di Barcellona, di stanziare il 3% del PIL degli Stati membri per attività di ricerca e di sviluppo tecnologico prima della fine del decennio. Poiché è improbabile che l'Unione europea possa trovare al proprio interno tale numero considerevole di ricercatori, occorrono misure per attirare anche i ricercatori di paesi terzi.

POLITICA DI INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI NELL'UNIONE EUROPEA -*Conclusioni del Consiglio*

Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni:

"Rammentando precedenti conclusioni del Consiglio europeo, in particolare le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 sul Programma dell'Aia e le conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco del giugno 2003, che ha ricordato l'importanza di definire principi fondamentali comuni (punto 31 delle conclusioni), nonché i progressi registrati in materia di integrazione nel contesto europeo,

Considerando quanto segue:

1. L'immigrazione è una caratteristica permanente della società europea. Se il flusso di immigrati - da intendersi in tutto il testo come immigrati che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri - è ordinato e gestito in modo corretto, gli Stati membri ne ricavano molti vantaggi, tra cui economie più forti, una maggiore coesione sociale, un maggiore senso di sicurezza e la diversità culturale. Considerati nel loro insieme e a livello di tutti gli Stati membri, tali vantaggi fanno avanzare il processo europeo e rafforzano la posizione dell'Unione nel mondo. La gestione efficace della migrazione da parte di ciascun Stato membro è pertanto nell'interesse di tutti.
2. Un aspetto cruciale della gestione della migrazione è l'integrazione soddisfacente degli immigrati che soggiornano legalmente e dei loro discendenti. Nel contempo la politica in materia di immigrazione può contribuire al successo della politica di integrazione. È essenziale che gli Stati membri mantengano e sviluppino ulteriormente società in cui i nuovi arrivati si sentano bene accetti, che siano caratterizzate da uno spirito di comprensione e adattamento reciproci e in cui tutti i residenti, vecchi e nuovi, nutrano precise aspettative.
3. L'integrazione avviene simultaneamente a livello individuale, familiare, della comunità in generale e dello Stato e tocca tutti gli aspetti della vita: il processo di integrazione può infatti facilmente protrarsi per una o più generazioni. Una politica d'integrazione efficace deve quindi impegnare le istituzioni locali, regionali e nazionali con cui gli immigrati interagiscono nel settore sia pubblico che privato. Lo sviluppo e l'attuazione della politica di integrazione è pertanto una responsabilità primaria dei singoli Stati membri, piuttosto che dell'Unione nel suo insieme.

4. L'insuccesso di un singolo Stato membro nello sviluppo e nell'attuazione di una politica d'integrazione efficace può in vari modi avere ripercussioni negative per altri Stati membri e per l'Unione europea. Può influire ad esempio sull'economia e sulla partecipazione al mercato del lavoro, può minare il rispetto dei diritti dell'uomo e l'impegno di rispettare gli obblighi internazionali nei confronti dei rifugiati e delle altre persone che necessitano di protezione internazionale assunto dall'Europa, come pure generare alienazione e tensioni all'interno della società.
5. Le specifiche misure di integrazione che una società sceglie di attuare dovrebbero essere definite dai singoli Stati membri. Tuttavia, è chiaramente nell'interesse comune di tutti gli Stati membri dell'Unione che ogni singolo Stato membro persegua strategie di integrazione efficaci.
6. Tali politiche varieranno considerevolmente da uno Stato membro all'altro. Esse devono essere adattate ai bisogni specifici della società di accoglienza e rispecchiare la storia e il quadro giuridico di ogni singolo Stato membro. Possono altresì indirizzarsi a tipi diversi di pubblico che variano per composizione da uno Stato membro all'altro e vanno, ad esempio, dai lavoratori temporanei ai soggiornanti in permanenza e ai figli di immigrati da chi attende di essere ammesso a chi è già soggiornante, dagli immigrati che hanno acquisito la cittadinanza ai cittadini di paesi terzi stabilitisi da tempo; dai rifugiati altamente qualificati alle persone che devono ancora acquisire le competenze più elementari.
7. In tema di integrazione è essenziale sviluppare una serie di principi fondamentali comuni dell'Unione europea, non solo a motivo della diversità di esperienze e circostanze, ma anche in considerazione dell'interesse che riveste per tutti gli Stati membri il fatto di concordare obiettivi comuni su questo tema.
8. I principi fondamentali comuni mirano a
 - a) agevolare gli Stati membri nella formulazione delle politiche di integrazione mettendo a loro disposizione una guida semplice non vincolante ma ponderata dei principi fondamentali in base ai quali esaminare e valutare i propri sforzi. Gli Stati membri possono anche avvalersi di tali principi per fissare priorità e sviluppare ulteriormente i propri obiettivi verificabili. Sta ai singoli Stati membri decidere se tali principi possano essere loro utili nel formulare politiche di integrazione per altri gruppi bersaglio. Questi principi saranno importanti sia per gli Stati membri con una notevole esperienza in materia di immigrazione massiccia, sia per quelli che sono divenuti meta di un numero consistente di immigrati solo di recente;

- b) costituire la base che consentirà agli Stati membri di studiare in che modo le autorità europee, nazionali, regionali e locali possono interagire nello sviluppo e nell'attuazione di politiche d'integrazione. Inoltre, i principi fondamentali comuni possono anche contribuire a definire come queste politiche possano coinvolgere in modo ottimale altri attori nel campo dell'integrazione (per esempio parti sociali, ONG, organizzazioni femminili e di migranti, imprese e altre istituzioni private);
- c) aiutare ad essere complementari e in piena sinergia rispetto agli attuali quadri legislativi, compresi gli strumenti internazionali sui diritti dell'uomo, gli strumenti comunitari contenenti disposizioni sull'integrazione, gli obiettivi dell'UE in materia di parità di genere e non discriminazione, nonché altre politiche dell'UE;
- d) essere un aiuto per strutturare il dialogo regolare a tra i governi e tutti gli altri attori e istituzioni interessati a livello di UE;
- e) costituire un riferimento e un aiuto per l'UE nello studio di possibilità per migliorare ulteriormente gli strumenti dell'Unione riguardanti l'integrazione;
- f) essere di ausilio al Consiglio per studiare e, successivamente, concordare meccanismi e politiche a livello dell'Unione necessari per sostenere gli sforzi nazionali e locali in materia di politica dell'integrazione, soprattutto mediante l'apprendimento e la condivisione di conoscenze a livello dell'Unione.

Rammentando le osservazioni e gli obiettivi dei principi fondamentali comuni summenzionati,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI:

stabiliscono i seguenti principi fondamentali comuni per la politica di integrazione degli immigrati nell'Unione europea, che saranno illustrati singolarmente nell'allegato:

- 9. L'integrazione è un processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco da parte di tutti gli immigrati e di tutti i residenti degli Stati membri.
- 10. L'integrazione implica il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea.
- 11. L'occupazione è una componente fondamentale del processo di integrazione ed è essenziale per la partecipazione degli immigrati, per il loro contributo alla società ospite e per la visibilità di tale contributo.

12. Ai fini dell'integrazione sono indispensabili conoscenze di base della lingua, della storia e delle istituzioni della società ospite: mettere gli immigrati in condizione di acquisirle è essenziale per un'effettiva integrazione.
13. Gli sforzi nel settore dell'istruzione sono cruciali per preparare degli immigrati, e soprattutto i loro discendenti, ad una partecipazione più effettiva e più attiva alla società.
14. L'accesso degli immigrati alle istituzioni nonché a beni e servizi pubblici e privati, su un piede di parità con i cittadini nazionali e in modo non discriminatorio, costituisce la base essenziale di una migliore integrazione.
15. L'interazione frequente di immigrati e cittadini degli Stati membri è un meccanismo fondamentale per l'integrazione. Forum comuni, il dialogo interculturale, l'educazione sugli immigrati e la loro cultura nonché condizioni di vita stimolanti in ambiente urbano potenziano l'interazione tra immigrati e cittadini degli Stati membri.
16. La pratica di culture e religioni diverse è garantita dalla Carta dei diritti fondamentali e deve essere salvaguardata, a meno che non sia in conflitto con altri diritti europei inviolabili o con le legislazioni nazionali.
17. La partecipazione degli immigrati al processo democratico e alla formulazione delle politiche e delle misure di integrazione, specialmente a livello locale, favorisce l'integrazione dei medesimi.
18. L'inclusione delle politiche e misure di integrazione in tutti i pertinenti portafogli politici e a tutti i livelli di governo e dei servizi pubblici è una considerazione importante nella formulazione, e nell'attuazione della politica pubblica.
19. Occorre sviluppare obiettivi, indicatori e meccanismi di valutazione chiari per adattare la politica, valutare i progressi verso l'integrazione e rendere più efficace lo scambio di informazioni.

PRINCIPI FONDAMENTALI COMUNI DELLA POLITICA DI INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI NELL'UNIONE EUROPEA:

Le spiegazioni fornite sono intese a fornire orientamenti riguardo ai principi fondamentali comuni. La descrizione è indicativa, non esauriente e sarà ulteriormente sviluppata in futuro.

1. L'integrazione è un processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco da parte di tutti gli immigrati e di tutti i residenti degli Stati membri

L'integrazione è un processo dinamico, a lungo termine, continuo e bilaterale di adeguamento reciproco, non un evento statico. Richiede la partecipazione non solo degli immigrati e dei loro discendenti, ma di ciascun residente. Il processo d'integrazione comprende l'adattamento da parte degli immigrati, uomini e donne, che hanno diritti e responsabilità nei confronti del nuovo paese di residenza; esso coinvolge altresì la società di accoglienza, che dovrebbe creare le possibilità per la piena partecipazione economica, sociale, culturale e politica degli immigrati. Si esortano pertanto gli Stati membri a tener conto sia degli immigrati che dei propri cittadini nella politica d'integrazione e a coinvolgerveli, informandoli chiaramente dei rispettivi diritti e responsabilità.

2. L'integrazione implica il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea

Chiunque risieda nell'UE deve adeguarsi e aderire saldamente ai valori fondamentali dell'Unione europea nonché alle leggi degli Stati membri. Le disposizioni e i valori iscritti nei trattati europei fungono sia da base che da ambito d'azione dal momento che sono condivisi da tutti gli Stati membri; comprendono il rispetto dei principi di libertà e democrazia, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello stato di diritto. Essi implicano inoltre il rispetto delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce le nozioni di dignità, libertà, uguaglianza e non discriminazione, solidarietà, diritti dei cittadini e giustizia.

Gli Stati membri hanno la responsabilità di vigilare attivamente affinché tutti i residenti, compresi gli immigrati, capiscano e rispettino l'intera gamma di valori, diritti, responsabilità e privilegi fissati dalle leggi dell'Unione e degli Stati membri, ne beneficino e ne siano tutelati su un piano di parità. Idee e opinioni incompatibili con tali valori fondamentali possono ostacolare la positiva integrazione degli immigrati nella nuova società ospite, nonché influenzare negativamente la società nel suo insieme. Politiche e prassi d'integrazione atte ad evitare l'isolamento di taluni gruppi sono pertanto un modo per rafforzare il rispetto dei valori comuni dell'Europa e dei suoi Stati membri.

3. L'occupazione è una componente fondamentale del processo d'integrazione ed è essenziale per la partecipazione degli immigrati, per il loro contributo alla società ospite e per la visibilità di tale contributo

L'occupazione è importante per rendere visibile il contributo degli immigrati alle società degli Stati membri e per consentirne la partecipazione alla società ospite. Sul luogo di lavoro l'integrazione degli immigrati può essere promossa mediante il riconoscimento delle qualifiche ottenute in un altro paese, mediante possibilità di formazione che permettano di acquisire le competenze richieste sul luogo di lavoro, nonché mediante politiche e programmi che facilitino l'accesso ai posti di lavoro e la transizione verso l'occupazione. È anche importante che vi siano incentivi e possibilità sufficienti che consentano agli immigrati, in particolare quelli che prevedono di restare, di cercare e trovare un'occupazione.

L'elaborazione di misure mirate a sostegno degli immigrati nella strategia europea per l'occupazione dimostra la grande importanza dell'occupazione nel processo d'integrazione. È essenziale un più ampio ricorso alla strategia europea per l'occupazione e al processo europeo di inclusione sociale, appoggiati dal Fondo sociale europeo (FSE), compresa l'esperienza acquisita tramite l'iniziativa comunitaria EQUAL per conseguire gli obiettivi di Lisbona e promuovere la lotta a tutte le forme di discriminazione sul luogo di lavoro. È importante che gli Stati membri, in cooperazione con le parti sociali, prestino particolare attenzione alla discriminazione dei candidati per motivi etnici nelle politiche di assunzione seguite dai datori di lavoro, e intraprendano azioni efficaci per combatterla.

4. Ai fini dell'integrazione sono indispensabili conoscenze di base della lingua, della storia e delle istituzioni della società ospite; mettere gli immigrati in condizione di acquisirle è essenziale per un'effettiva integrazione

L'importanza delle conoscenze linguistiche, storiche e civiche di base emerge dall'accento crescente che numerosi Stati membri pongono su programmi introduttivi che cercano principalmente di mettere insieme gli strumenti più appropriati per avviare il processo di integrazione. Portare avanti progetti di questo tipo permetterà agli immigrati di inserirsi velocemente nei settori chiave del lavoro, dell'alloggio, dell'istruzione e della sanità e contribuirà ad avviare il processo più a lungo termine dell'adattamento alla normativa della nuova società. Nel contempo programmi siffatti costituiscono investimenti strategici nel benessere socioeconomico della società nel suo insieme. L'acquisizione della lingua e della cultura della società ospite dovrebbe essere un obiettivo essenziale. Il pieno rispetto della lingua e della cultura che sono proprie degli immigrati, e dei loro discendenti dovrebbe parimenti rappresentare un importante elemento della politica di integrazione.

5. Gli sforzi nel settore dell'istruzione sono cruciali per preparare gli immigrati e soprattutto i loro discendenti ad una partecipazione più effettiva e più attiva alla società

L'istruzione è uno strumento importante per preparare le persone a partecipare alla società, in special modo i nuovi arrivati. Tuttavia l'apprendimento e l'occupabilità permanenti non sono gli unici benefici dell'istruzione. Il trasferimento di conoscenze sul ruolo e il funzionamento delle istituzioni e delle norme societali e la trasmissione delle norme e dei valori che costituiscono l'elemento amalgamante nel funzionamento della società costituiscono altresì un obiettivo essenziale del sistema di istruzione. Quest'ultima prepara le persone affinché possano partecipare meglio a tutti i settori della vita quotidiana e interagire con gli altri. Pertanto l'istruzione non ha soltanto effetti positivi sul singolo individuo, ma anche sull'intera società.

L'arretratezza educativa è facilmente trasmessa da una generazione all'altra. È quindi essenziale consacrare una particolare attenzione al rendimento di chiunque incontri difficoltà nel sistema scolastico. Considerato il ruolo fondamentale svolto dall'istruzione ai fini dell'integrazione dei nuovi arrivati in una società, soprattutto per le donne e i bambini, andrebbero evitati il rendimento scolastico insufficiente, il precoce abbandono scolastico e tutti i tipi di delinquenza giovanile degli immigrati, che dovrebbero diventare settori prioritari di intervento.

6. L'accesso degli immigrati alle istituzioni nonché a beni e servizi pubblici e privati, su un piede di parità con i cittadini nazionali e in modo non discriminatorio, costituisce la base essenziale di una migliore integrazione

Se gli immigrati devono poter partecipare pienamente alla società del paese ospite, va loro riservato un trattamento paritario ed equo proteggendoli dalla discriminazione. Il diritto dell'UE vieta la discriminazione per motivi razziali o etnici nei settori dell'occupazione, dell'istruzione, della sicurezza sociale, della sanità, dell'accesso a beni e servizi e dell'alloggio.

Norme trasparenti, aspettative chiaramente articolate e benefici prevedibili per gli immigrati rispettosi della legge costituiscono pertanto i prerequisiti di politiche di immigrazione e integrazione migliori. Qualsiasi eccezione giuridica all'accessibilità deve essere legittima e trasparente.

Il concetto di accesso implica anche l'adozione di iniziative concrete per garantire che le istituzioni, le politiche, gli alloggi e i servizi del settore pubblico siano aperti, laddove possibile, agli immigrati. Queste iniziative devono essere conformi all'attuazione della direttiva del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. È importante sorvegliare l'operato delle istituzioni pubbliche al servizio degli immigrati, valutandone l'efficacia e apportando man mano i necessari aggiustamenti.

Per contro l'incertezza e il trattamento diseguale fomentano l'inosservanza delle norme e possono emarginare socialmente ed economicamente gli immigrati e le loro famiglie. Le implicazioni negative di questa marginalizzazione persistono di generazione in generazione. Le restrizioni ai diritti e privilegi dei cittadini stranieri dovrebbero essere trasparenti ed essere applicate soltanto dopo un'attenta considerazione delle conseguenze sull'integrazione, in particolare dei discendenti degli immigrati.

Infine un incentivo importante all'integrazione può essere la prospettiva di acquisire la cittadinanza di uno Stato membro.

7. L'interazione frequente di immigrati e cittadini degli Stati membri è un meccanismo fondamentale per l'integrazione. Forum comuni, il dialogo interculturale, l'educazione sugli immigrati e la loro cultura, nonché condizioni di vita stimolanti in ambiente urbano potenziano l'interazione tra immigrati e cittadini degli Stati membri

L'integrazione è un processo che si svolge in primo luogo a livello locale. La frequenza e la qualità dell'interazione e dello scambio a livello privato tra immigrati e altri residenti sono fattori determinanti per una maggiore integrazione. L'interazione può essere incoraggiata in molti modi. Un aspetto importante è un più forte accento sull'incentivazione dell'utilizzo di forum comuni, del dialogo interculturale, di spazi e attività in cui gli immigrati interagiscono con altre persone della società ospite, nonché su un'educazione sostenuta di tale società riguardante gli immigrati e la loro cultura. Per stimolare questi processi è necessaria una buona cooperazione tra le varie parti coinvolte.

A questo riguardo sono inoltre importanti l'attuazione di attive politiche anti-discriminazione e anti-razzismo e le attività di sensibilizzazione atte a promuovere gli aspetti positivi di una società eterogenea.

Il livello di benessere economico nel vicinato, il senso di sicurezza, le condizioni degli spazi pubblici e l'esistenza di luoghi stimolanti protetti per i bambini e i giovani immigrati, al pari di altre condizioni di vita, sono tutti aspetti che incidono sull'immagine delle persone che vivono in queste aree. In molti Stati membri i gruppi di popolazione immigrata si concentrano spesso in aree urbane povere, il che non facilita il processo di integrazione. L'interazione positiva tra immigrati e società ospite e lo stimolo dell'interazione stessa contribuiscono a un'effettiva integrazione e sono dunque necessari. E altresì necessario, pertanto, migliorare le condizioni di vita in termini di alloggi dignitosi, sanità soddisfacente, sicurezza del vicinato, opportunità di istruzione, volontariato e formazione lavorativa.

8. La pratica di culture e religioni diverse è garantita dalla Carta dei diritti fondamentali e deve essere salvaguardata, a meno che non sia in conflitto con altri diritti europei inviolabili o con le legislazioni nazionali

Le culture e le religioni di cui gli immigrati sono portatori possono facilitare una migliore comprensione tra gli individui, agevolare la transizione degli immigrati nella nuova società e arricchire le società. Inoltre la libertà di pratica religiosa e culturale è garantita dalla Carta dei diritti fondamentali, diritti che gli Stati membri hanno l'obbligo di tutelare. Il diritto dell'UE vieta altresì la discriminazione sul lavoro o nell'occupazione per motivi legati alla religione o al credo.

D'altra parte gli Stati membri devono anche assicurare che le pratiche culturali e religiose non impediscano ai singoli immigrati di esercitare altri diritti fondamentali o di partecipare alla vita della società ospite. Ciò è particolarmente importante in quanto riguarda i diritti e l'eguaglianza delle donne, i diritti e gli interessi dei bambini e la libertà di praticare o no una determinata religione. Un costruttivo dialogo sociale, interculturale e interreligioso, l'istruzione, una comunicazione pubblica ponderata, il sostegno a un'espressione culturale e religiosa che rispetti valori, diritti e norme nazionali ed europei (in opposizione a manifestazioni che violano sia la lettera sia lo spirito di siffatti valori e diritti) nonché altre misure non coercitive sono gli strumenti privilegiati per affrontare gli aspetti connessi con pratiche culturali e religiose inaccettabili in stridente contrasto con i diritti fondamentali. Tuttavia, laddove necessario, possono parimenti rivelarsi indispensabili provvedimenti di legge coercitivi in conformità del diritto.

9. La partecipazione degli immigrati al processo democratico e alla formulazione delle politiche e delle misure di integrazione, specialmente a livello locale, favorisce l'integrazione dei medesimi

Dando voce agli immigrati nella formulazione delle politiche che li riguardano direttamente si può ottenere una politica che offra loro un servizio migliore e che ne rafforzi il senso di appartenenza alla comunità. Ogni qualvolta sia possibile gli immigrati dovrebbero essere coinvolti in tutti gli aspetti del processo democratico. Il dialogo strutturato tra gruppi di immigrati e governi potrebbe essere lo strumento per stimolare questa partecipazione e creare una comprensione reciproca. Ogni qualvolta sia possibile, gli immigrati potrebbero essere persino coinvolti per quanto riguarda le elezioni, il diritto di voto e l'iscrizione ai partiti politici. Quando forme di affiliazione e livelli di coinvolgimento diseguali persistono al di là di quanto sia ragionevole o necessario, le divisioni o le differenze possono radicarsi profondamente. Occorre che tutti gli Stati membri vi consacrino urgentemente la loro attenzione.

10. L'inclusione delle politiche e misure di integrazione in tutti i pertinenti portafogli politici e a tutti i livelli di governo e di servizio pubblico è una considerazione importante nella formulazione e nell'attuazione della politica pubblica

L'integrazione degli immigrati è profondamente influenzata da un'ampia gamma di politiche che toccano competenze istituzionali e livelli di governo diversi. In questo contesto occorre anettere particolare attenzione all'impatto dell'immigrazione sui servizi pubblici quali l'istruzione, i servizi sociali e di altro tipo, soprattutto a livello di amministrazioni regionali e locali, per evitare uno scadimento della qualità di tali servizi. Di conseguenza non solo a livello di Stati membri ma anche a livello europeo occorre agire per garantire che l'accento sull'integrazione sia una considerazione sempre presente nella formulazione e nell'attuazione delle politiche in questione, sviluppando nel contempo politiche specificamente mirate ad integrare i migranti.

Benché i governi e le istituzioni pubbliche a tutti i livelli siano attori importanti, non sono gli unici. L'integrazione degli immigrati avviene in tutti gli ambiti della vita pubblica e di quella privata e molti attori non statali ne influenzano il processo e possono avere un valore aggiunto. Ne sono un esempio i sindacati, le imprese, le organizzazioni di datori di lavoro, i partiti politici, i media, le associazioni sportive e le organizzazioni culturali, sociali e religiose. La cooperazione, il coordinamento e la comunicazione tra tutti questi attori sono importanti ai fini di un'efficace politica di integrazione. È altresì necessario il coinvolgimento sia degli immigrati sia del resto della popolazione che compone la società ospite.

11. Occorre sviluppare obiettivi, indicatori e meccanismi di valutazione chiari per adattare la politica, valutare i progressi verso l'integrazione e rendere più efficace lo scambio di informazioni

Indipendentemente dal livello degli sforzi compiuti nella politica di integrazione è importante sapere se questi sforzi siano efficaci e facciano progredire. L'integrazione, benché sia più un processo che un risultato, può essere misurata e le relative politiche possono essere valutate. Indicatori, obiettivi, meccanismi di valutazione e parametri in materia di integrazione possono essere di aiuto nel misurare e raffrontare i progressi compiuti, nonché nel controllare tendenze e sviluppi. Lo scopo della valutazione è quello di mettere a frutto l'esperienza, per evitare eventuali errori del passato, adeguando la politica di conseguenza e mostrando interesse per gli sforzi della controparte.

Allorché gli Stati membri mettono in comune a livello europeo le informazioni sui rispettivi strumenti di valutazione e, ove opportuno, sviluppano criteri (indicatori, parametri) e canoni europei ai fini di un apprendimento comparativo, il processo di condivisione delle conoscenze diventa più efficace. Lo scambio di informazioni si è già rivelato utile nell'ambito dei punti di contatto nazionali in materia di integrazione. Lo scambio di informazioni permette di tenere conto delle fasi diverse in cui si trovano gli Stati membri nello sviluppo delle rispettive politiche e strategie di integrazione."

* * *
*

Durante la colazione la Presidenza ha riferito al Consiglio in merito ai recenti eventi nei Paesi Bassi dopo l'assassinio del regista Theo Van Gogh.

Il coordinatore antiterrorismo dell'UE, Gijs de Vries, ha informato il Consiglio circa la situazione relativa a vari documenti in materia di lotta contro il terrorismo.

Va osservato che i seguenti documenti dovrebbero essere presentati nella sessione del 17 dicembre 2004:

- un aggiornamento del piano d'azione/della tabella di marcia,
- una relazione sull'andamento dei lavori relativi all'integrazione di una capacità di intelligence nel Segretariato generale del Consiglio,
- un approccio globale coerente al potenziamento della lotta al finanziamento del terrorismo,
- una strategia globale per rafforzare la protezione delle infrastrutture critiche,
- misure volte a potenziare la protezione civile,
- proposte concrete volte ad assicurare la piena integrazione della lotta al terrorismo nella politica esterna dell'UE,
- una valutazione delle clausole antiterrorismo dell'UE e
- un quadro concettuale sulla dimensione PESD nella lotta al terrorismo.

ALTRI PUNTI APPROVATI**AFFARI ISTITUZIONALI****Nomina del presidente e dei membri della Commissione**

Il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla nomina del presidente e dei membri della Commissione delle Comunità europee per il periodo dal 22 novembre 2004 al 31 ottobre 2009. La decisione prenderà effetto il 22 novembre 2004 (14475/04).

Sono nominati:

– in qualità di presidente:

Signor José Manuel DURÃO BARROSO

– in qualità di membri:

Signor Joaquín ALMUNIA AMANN

Signor Jacques BARROT

Signor Joe BORG

Signor Stavros DIMAS

Signora Benita FERRERO-WALDNER

Signor Ján FIGEL

Signora Mariann FISCHER BOEL

Signor Franco FRATTINI

Signora Dalia GRYBAUSKAITE

Signora Danuta HÜBNER

Signor Siim KALLAS

Signor László KOVÁCS

Signora Neelie KROES

Signor Markos KYPRIANOU

Signor Peter MANDELSON

Signor Charlie McCREEVY

Signor Louis MICHEL
Signor Andris PIEBALGS
Signor Janez POTOČNIK
Signora Viviane REDING
Signor Olli REHN
Signor Vladimír ŠPIDLA
Signor Günter VERHEUGEN
Signora Margot WALLSTRÖM.

Il Consiglio, riunito a livello di Capi di Stato o di governo in data 29 giugno 2004, ha designato il sig. José Manuel DURÃO BARROSO persona che il Consiglio intende nominare presidente della Commissione.

Con risoluzione del 22 luglio 2004, il Parlamento europeo ha approvato tale designazione.

Con la decisione 2004/753/CE, Euratom, del 5 novembre 2004, che abroga e sostituisce la decisione 2004/642/CE, Euratom, il Consiglio ha adottato, di comune accordo con il presidente designato della Commissione, l'elenco delle altre persone che intende nominare membri della Commissione.

Con voto del 18 novembre 2004 il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione alla nomina del presidente e degli altri membri della Commissione in quanto collegio.

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

Finanziamento del terrorismo – Convenzione del Consiglio d'Europa *

Il Consiglio ha adottato una posizione comune sulla revisione della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (13343/04).

Nell'ambito dei negoziati in corso al Consiglio d'Europa, l'Unione sostiene la proposta di un protocollo aggiuntivo alla convenzione che dovrebbe applicarsi alla lotta contro il finanziamento del terrorismo e migliorare la cooperazione in materia penale per quanto riguarda la divulgazione di informazioni sui conti bancari.

Il Consiglio ha inoltre adottato una decisione che autorizza la Commissione a negoziare il progetto di protocollo aggiuntivo nel quadro delle deliberazioni del comitato di esperti del Consiglio d'Europa (14643/04).

Balcani occidentali: lotta alla criminalità organizzata – Conclusioni del Consiglio

Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni:

- "1. Il Consiglio ha preso atto con grande interesse della relazione sulle misure concrete necessarie per intensificare l'azione di contrasto della criminalità organizzata con radici o con collegamenti nei Balcani occidentali, redatta dagli Amici della Presidenza, conformemente al mandato conferito a questo Gruppo dal Consiglio con la sua decisione del 19 febbraio 2004, e esprime il suo appoggio e impegno a favore di una lotta più incisiva contro la criminalità organizzata con radici o collegamenti nei Balcani occidentali.
2. Il Consiglio sottolinea la necessità, così come evidenziato dalla relazione, di:
 - 2.1. mettere a punto una piattaforma dell'UE per lo scambio efficace di informazioni e intelligence relative alla criminalità organizzata con radici o collegamenti nei Balcani occidentali creando una rete di ufficiali incaricati dello sviluppo dell'intelligence (IDO - Intelligence Development Officers) a sostegno dello scambio di informazioni e intelligence sulla criminalità tra i servizi nazionali e gli organi dell'UE, rafforzando la rete di ufficiali di collegamento ed aumentando l'impegno delle missioni di polizia e doganali dell'UE, compatibilmente con i mandati in vigore e usando maggiormente le risorse esistenti per rendere più efficace lo scambio di informazioni e di intelligence nella regione;
 - 2.2. migliorare la cooperazione operativa con gli Stati dei Balcani occidentali sviluppando il ruolo dell'Europol e della Task Force operativa dei capi di polizia dell'UE, e aumentando l'impegno ed il sostegno dell'UE e degli Stati membri nei confronti dei servizi di contrasto dei Balcani occidentali;
 - 2.3. incoraggiare e sostenere gli Stati dei Balcani occidentali e l'Europa sudorientale nello sviluppo delle loro capacità e cooperazione a livello regionale e nazionale invitandoli ad attuare gli impegni presi nel quadro del forum GAI di Salonicco e incoraggiando lo sviluppo degli strumenti regionali di cooperazione e le altre raccomandazioni della relazione come indicato al paragrafo 3.3. Il Consiglio sottolinea l'importanza di raggiungere come obiettivo prioritario livelli di protezione dei dati corrispondenti agli standard dell'UE.

3. A tal fine il Consiglio:
- 3.1. tenuto conto dei vari contesti dei singoli stati dei Balcani occidentali e del fatto che iniziative esistenti in tale settore di lavoro possono assumere il ruolo in questione, incarica i competenti organi del Consiglio di procedere immediatamente alla elaborazione di un piano, primo passo verso la creazione di una rete IDO dell'UE che sia presente in tutti i paesi dei Balcani occidentali. Al riguardo il personale pertinente dell'UE degli Stati membri presente nei paesi dei Balcani occidentali dovrebbe essere riassegnato come UE IDO e dovrebbe avere il compito di sostenere e controllare lo scambio di informazioni e intelligence sulla criminalità tra i servizi nazionali e gli Stati membri dell'UE, l'Europol e altri paesi, prendendo in considerazione le raccomandazioni della relazione al riguardo;
- 3.2. chiede che, in particolare per quanto concerne i paesi dei Balcani occidentali, tutti gli Stati membri attuino senza ritardi la decisione del Consiglio relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento (2003/170/GAI):
- convenendo sulla designazione di una nazione guida per ogni paese, incaricata di organizzare riunioni nazionali regolari per lo scambio di informazioni strategiche e operative, tenendo conto delle raccomandazioni della relazione a tale riguardo;
- chiedendo alla Presidenza, con il sostegno del Segretariato del Consiglio, di organizzare una riunione regionale sotto ogni Presidenza con tutti gli ufficiali di collegamento distaccati nei Balcani occidentali per lo scambio di informazioni strategiche ed operative;
- 3.3. incarica tutti gli strumenti dell'UE impiegati nella regione, segnatamente le missioni di polizia e doganali, di svolgere un ruolo più attivo e di coordinamento nell'azione di contrasto della criminalità organizzata, concentrandosi sullo scambio delle relative informazioni e sullo sviluppo di capacità adeguate degli organi di contrasto locali. L'esperienza acquisita nell'ambito di operazioni esterne di polizia contribuirà al miglioramento della sicurezza interna dell'Unione europea;
- 3.4. incarica il Gruppo EUROPOL e/o altri organi competenti del Consiglio di portare avanti lo sviluppo del ruolo dell'Europol quale partner per la regione dei Balcani occidentali, tenendo in considerazione le raccomandazioni della relazione a tale riguardo;
- 3.5. chiede alla Task Force operativa dei capi di polizia di svolgere, nell'ambito delle sue competenze, un ruolo attivo nell'azione di contrasto della criminalità organizzata con radici o collegamenti nei Balcani occidentali, tenendo in considerazione le raccomandazioni della relazione a tale riguardo, segnatamente:
- identificando le attività e le strutture criminali sulle quali dovrà indagare [...], in base ad una valutazione di intelligence dell'Europol;

- 3.6. invita gli Stati membri ad impegnarsi in una stretta collaborazione con i servizi investigativi degli Stati dei Balcani occidentali nelle questioni relative alla criminalità organizzata;
- 3.7. invita gli Stati membri a coordinare tutte le attività di formazione operativa dei servizi di contrasto nei Balcani occidentali collaborando con tutte le strutture regionali competenti;
- 3.8. incoraggia la Commissione e i rappresentanti speciali dell'Unione europea (EUSR) ad armonizzare il sistema di coordinamento negli Stati dei Balcani occidentali, coprendo tutti i settori di assistenza per lo sviluppo di capacità / istituzioni e tenendo conto nel contempo dei meccanismi di coordinamento esistenti (Comitato CARDS). Si dovrebbe altresì esaminare lo sviluppo di una matrice di assistenza internazionale attiva nella regione.
4. Oltre alle preoccupazioni riguardanti l'applicazione della legge indicate nella relazione degli Amici della Presidenza, il Consiglio sottolinea altresì l'importanza di migliorare la cooperazione giudiziaria nell'ambito penale con i paesi dei Balcani occidentali.
5. Il Consiglio ribadisce la sua intenzione di tornare sulla questione prima della fine del 2005 e chiede che tutti i competenti organi del Consiglio nonché la Task Force operativa dei capi di polizia riferiscano entro tale termine sui progressi realizzati nell'attuazione delle suddette conclusioni. Il Gruppo pluridisciplinare "Criminalità organizzata" dovrebbe effettuare una prima valutazione dei progressi compiuti circa l'attuazione di tali raccomandazioni entro la fine di giugno 2005."

Norme minime per le procedure applicate al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato *

Il Consiglio ha concordato un'impostazione generale sulla proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (14203/04). Il testo del progetto di direttiva verrà trasmesso al Parlamento europeo ai fini di una nuova consultazione dopo essere stato adottato dal Consiglio.

Scopo della direttiva è di stabilire procedure equivalenti negli Stati membri per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato. Essa include:

- principi e garanzie fondamentali connessi alla procedura di asilo (ad es., accesso alla procedura di asilo, diritto al colloquio, accesso a servizi di interpretazione, accesso alla rappresentanza legale e trattenimento);

- procedure di primo grado (ad es., una procedura di esame, criteri per la classificazione prioritaria e l'accelerazione delle domande, concetti relativi al paese di origine sicuro, procedure di frontiera); e
- procedure di ricorso.

Il Consiglio ha inoltre deciso di posticipare l'adozione dell'elenco comune minimo dei paesi d'origine sicuri fino all'adozione della direttiva, in quanto al momento non è possibile raggiungere un accordo su tale elenco.

RELAZIONI ESTERNE

Livelli di cooperazione in materia di sicurezza con la Svizzera e la Croazia

Il Consiglio ha raggiunto un accordo sul livello di cooperazione in materia di sicurezza in relazione allo scambio di informazioni classificate con la Svizzera e la Croazia.

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

IVA – Germania – Spese relative a beni e servizi

Il Consiglio ha adottato una decisione che proroga la validità dell'autorizzazione concessa alla Germania di escludere dal diritto a deduzione dell'IVA, di cui sono gravate, le spese relative a taluni beni e servizi, quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, per fini estranei alla sua azienda, è superiore al 90 % del loro uso complessivo (14274/04).

Questa misura speciale rappresenta una deroga alle disposizioni generali relative alle imposte sulla cifra d'affari stabilite nella direttiva 77/388/CEE.

Essa si applicherà fino al 31 dicembre 2009.

POLITICA DI SVILUPPO

ACP – Bilancio del Centro per lo sviluppo delle imprese

Il Consiglio ha approvato un progetto di decisione, che verrà trasmessa al Comitato degli Ambasciatori ACP-CE ai fini dell'adozione, relativa al bilancio 2005 del Centro per lo sviluppo delle imprese (2138/04).

POLITICA EUROPEA IN MATERIA DI SICUREZZA E DI DIFESA

Scambio di informazioni classificate – Romania

Il Consiglio ha adottato una decisione che approva la conclusione di un accordo con la Romania sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate (12472/04).

POLITICA COMMERCIALE

UE/Ucraina – Accordo sui prodotti dell'acciaio *

Il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla conclusione di un accordo con l'Ucraina sul commercio di prodotti dell'acciaio per il 2004 e un regolamento che stabilisce le necessarie disposizioni di applicazione che sostituiscono le specifiche disposizioni applicate tra le parti negli ultimi anni per questi prodotti (13023/04 e 13027/04).

Il regolamento stabilisce disposizioni amministrative e di gestione nonché i limiti quantitativi per le importazioni di questi prodotti.

L'accordo fungerà da base per la negoziazione di un nuovo accordo per il 2005-2006.

PESCA

Commissione per la pesca nel Mediterraneo – diritti di voto

Il Consiglio ha adottato una decisione che modifica la dichiarazione della Comunità europea sull'esercizio delle competenze e del diritto di voto nell'ambito della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (13521/04).

La dichiarazione definisce la competenza esclusiva della Comunità europea nelle materie riguardanti la gestione e la conservazione delle risorse vive, la competenza degli Stati membri per le questioni organizzative e la competenza mista per altre materie.

Nel luglio 2000 la Comunità europea ha accettato l'istituzione di un bilancio autonomo nel quadro dell'accordo relativo alla creazione della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).

L'esecuzione del bilancio autonomo implica, da parte della Comunità, il versamento di un contributo finanziario a tale bilancio. Ciò esige un adeguamento della dichiarazione sull'esercizio delle competenze e del diritto di voto nell'ambito dell'organizzazione. La CGPM dipende interamente dal bilancio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

TRASPARENZA

Accesso del pubblico ai documenti

Il Consiglio ha adottato la risposta alla richiesta di conferma 26/c/01/04, con il voto contrario delle delegazioni danese, olandese, finlandese e svedese (14242/04).

NOMINE**Comitato economico e sociale**

Il Consiglio ha adottato le decisioni relative alla nomina:

- del Sig. Peter KORN a membro del Comitato economico e sociale, in sostituzione della Sig.ra Dagmar BOVING, per la restante durata del suo mandato, che scade il 20 settembre 2006 (14237/04).
 - del Sig. Vitalijs GAVRILOVS a membro del Comitato economico e sociale, in sostituzione della Sig.ra Ieva JAUNZEME, per la restante durata del suo mandato, che scade il 20 settembre 2006 (14236/04).
 - del Sig. Alfred GEISLER a membro del Comitato economico e sociale, in sostituzione del Sig. Ulrich FREESE, per la restante durata del suo mandato, che scade il 20 settembre 2006 (13895/04).
-